

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di [REDACTED] ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] tra [REDACTED] ed [REDACTED] (già [REDACTED]), imponendo allo [REDACTED] il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio [REDACTED] ed il pagamento a titolo di assegno divorzile di E 100 mensili in favore della ex moglie. Ha tuttavia inibito a quest'ultima l'uso del cognome [REDACTED] ai sensi dell'art. 5 della l. n. 898 del 1970.

La Corte d'Appello, investita dell'impugnazione, ha riformato la pronuncia di primo grado sia in ordine all'assegno divorzile, elevato a 200 euro mensili, sia in ordine al contributo per il mantenimento del figlio minore elevato a 400 euro mensili, sia in ordine all'inibizione relativa al cognome consentendo all'appellante l'uso del cognome [REDACTED].

A sostegno della decisione assunta la Corte ha affermato :
In ordine al contributo per il mantenimento del figlio :
- che il diminuito potere d'acquisto della moneta e soprattutto le mutate esigenze del minore giustificavano un aumento da contenersi in soli cinquanta euro in considerazione delle condizioni di salute del padre;
in ordine all'assegno divorzile :



- che non era in contestazione, perché passata in giudicato, la qualità di coniuge economicamente più debole della ex moglie, le cui complessive condizioni economiche dovevano ritenersi peggiorate dopo la separazione anche secondo il giudice di primo grado. I criteri di determinazione dell'assegno ed in particolare la durata effettiva del rapporto coniugale ne imponevano il contenimento come statuito.

In ordine al diritto alla conservazione del cognome assunto con il matrimonio :

- che tale cognome è stato acquisito, secondo la legge [redacted], in sostituzione di quello originario al momento del matrimonio celebrato in [redacted], con il consenso del marito;

- che al conflitto in esame si applica la legge [redacted], secondo la quale l'ex coniuge è libero di scegliere se mutare di nuovo o conservare il cognome assunto con il matrimonio;

- che il diritto alla conservazione del nome assunto con il matrimonio, in quanto parte integrante del diritto all'identità personale trova conferma in particolare nelle sentenze della Corte di Giustizia^{UE} Grunking (C-353/2006 del 14 ottobre 2008) e Garcia Avello (C-148/2002 del 2/10/2003);

- che anche ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della l. n. 898 del 1970 ricorre l'interesse meritevole di tutela

della appellante a vedersi identificata univocamente negli Stati dell'Unione Europea con il cognome assunto in via esclusiva con il matrimonio;

-che l'inibizione disposta in primo grado determinerebbe anche l'effetto di una doppia identità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [redacted] affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso [redacted]. Il ricorso avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato, dopo il deposito della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla pubblica udienza.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, sesto comma, l. n. 898 del 1970 per avere la Corte d'Appello disposto l'aumento dell'assegno divorzile e del contributo per il mantenimento del figlio minore in difetto dei presupposti necessari. In ordine all'assegno divorzile la Corte si è fondata ingiustificatamente sull'agiatezza del contesto familiare nel quale è inserito il ricorrente e non sulle sue condizioni economico patrimoniali personali; per quanto riguarda il contributo per il figlio minore la Corte ha ritenuto di dover considerare ai fini dell'aumento il fenomeno inflattivo già contenuto nella previsione precedente.



Il motivo è infondato. La Corte d'Appello ha tenuto conto di un complesso di fattori al fine di assumere le statuizioni economiche contestate. Quanto all'assegno divorzile ha preso in primo luogo in considerazione il peggioramento delle condizioni economiche della [REDACTED] in correlazione con quelle dell'ex coniuge, mentre per il minore ha ritenuto rilevante le mutate esigenze di vita in considerazione dell'età del minore, ormai adolescente. In conclusione è stato compiuto per entrambe le deliberazioni un esame comparativo degli elementi di fatto, così come richiesto dal citato art. 5.

Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione ed errata applicazione delle norme che regolano nella specie il diritto al nome, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Viene osservato che la Corte d'Appello, dopo aver stabilito l'applicabilità della legge italiana sul divorzio ha tuttavia ritenuto che la fattispecie non potesse essere regolata dall'art. 143 bis cod. civ. in quanto la norma ha ad oggetto l'aggiunta e non la sostituzione dell'originario cognome con quello del marito. Risulterebbe di conseguenza del tutto contraddittorio ritenere applicabile la legge italiana ma non la predetta ultima disposizione. Ritiene, invece la parte ricorrente che l'art. 5, commi due, tre e

quattro della l. n. 898 del 1970 nel limitare la conservazione del cognome maritale aggiunto anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio trova applicazione piena anche nella diversa ipotesi della sostituzione.

Aggiunge la parte ricorrente che la Corte d'Appello ha violato l'art. 14 della legge n. 218 del 1995 dal momento che ha ritenuto applicabile la legge svedese senza illustrare in virtù di quali norme di diritto internazionale privato svedese sia stato possibile pervenire a tale decisione.

Il giudice di secondo grado non ha neanche approfondito la normativa [redacted] in materia di divorzio ritenendo che in capo alla [redacted] vi fosse un diritto potestativo a conservare il cognome maritale senza verificare se il marito od i figli avessero il diritto di opporsi. Al contrario il ricorrente aveva evidenziato che la legge svedese non autorizzava od imponeva la conservazione del cognome dell'altro coniuge ma al contrario disponeva la perdita di esso all'esito del divorzio salva un'autorizzazione del tribunale a conservarlo nell'interesse del coniuge o dei figli, analogamente a ciò che prescrive la legge italiana.

Risulta, peraltro, violato anche l'art. 13 della l. n. 218 del 1995 dal momento che nel sistema di diritto

internazionale privato svedese le questioni relative al nome appartengono allo statuto personale. Ciò significa che l'assunzione del cognome del coniuge non è classificata come una questione che rientra negli effetti giuridici del matrimonio. Il criterio di collegamento decisivo per stabilire lo statuto personale è la nazionalità anche se in molti casi tale criterio è sostituito dalla dimora abituale. In tema di regime patrimoniale la regola di diritto internazionale privato [redacted] rinvia alla dimora abituale. Ne consegue che poiché le parti avevano trasferito la propria residenza in Italia il rinvio sarebbe alla legge italiana. La corte d'Appello non ha affrontato tale profilo. La [redacted], peraltro, non ha addotto alcuna specifica motivazione in ordine all'interesse alla conservazione del cognome maritale.

Infine appare non rilevante il richiamo alle pronunce della Corte di Giustizia (Grunking e Garcia Avello) dal momento che nelle predette pronunce si trattava del diritto alla conservazione del nome da parte di minori, assunto alla nascita e non mutato per effetto del matrimonio da parte di una persona adulta. L'eliminazione del cognome maritale non determinerebbe alcuna compromissione del diritto alla circolazione all'interno dell'UE posto che sarebbe sufficiente aggiornare i dati anagrafi con il ripristino del cognome originario.

Prima di affrontare nel merito il secondo motivo sono necessarie tre puntualizzazioni.

Deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla parte controricorrente in ordine alla mancata censura di tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata ed in particolare di quella relativa al riconoscimento dell'interesse a conservare il cognome maritale ex art. 5 l. n. 898 del 1970.

Al riguardo, senza affrontare il tema relativo all'effettiva qualificazione di autonoma ratio decidendi dell'argomentazione in questione, deve osservarsi che, nell'articolazione della censura, la parte ricorrente ha evidenziato come non sia stata accertata, perché non dedotta, l'esistenza di un interesse meritevole di tutela alla conservazione del predetto cognome, rivolgendo, di conseguenza, le proprie critiche a tale specifico profilo della decisione impugnata.

Deve anche essere evidenziato che nella sentenza impugnata emerge l'avvenuta produzione da parte della [REDACTED] di documentazione relativa alla legislazione [REDACTED] il cui contenuto, debitamente tradotto, non è stato posto in discussione dalla controparte. La corte d'Appello ha esaminato e fornito la propria interpretazione delle norme ritenute rilevanti della fonte normativa fornita e, all'esito dell'esame svolto, ha riconosciuto il diritto



potestativo al mantenimento del cognome del coniuge anche dopo il divorzio. L'adombrata esistenza di un regime giuridico diverso contenuta nel ricorso difetta pertanto di specificità e, limitatamente a tale aspetto, deve essere ritenuta inammissibile.

Infine devono essere ritenute inammissibili le censure prospettate ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. dal momento che la sentenza impugnata è stata depositata il 17 aprile 2013, ovvero dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione del vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ai sensi del quale è necessario dedurre l'omissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale profilo di censura manca del tutto, essendo stata dedotta soltanto la contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicabilità della disciplina normativa italiana relativa al divorzio, prima riconosciuta in via generale e poi esclusa nella specie.

Rimane, pertanto, da esaminare l'articolata censura riguardante l'esistenza del diritto alla conservazione del cognome acquistato al momento del matrimonio, in sostituzione dell'originario, anche dopo il divorzio.

Al riguardo si condivide la soluzione cui è pervenuta la Corte d'Appello di Trieste ma il percorso argomentativo deve essere integrato come segue.

Come precisato anche nelle pronunce della Corte di Giustizia citate nella sentenza impugnata e negli atti difensivi da entrambe le parti, il diritto al nome non è materia regolata dal diritto dell'Unione Europea ma dal diritto nazionale. Le norme nazionali, tuttavia, come precisato nella sentenza Garcia Avello (2 ottobre 2003, C-148/02) devono venire applicate in modo da non ostacolare la libera circolazione tra le persone. Un problema di compatibilità tra il diritto nazionale e il diritto alla libera circolazione può porsi quando le parti di un giudizio sono cittadine di uno stato membro e risiedono in un altro.

Il punto di partenza dell'indagine da svolgere è, di conseguenza, quella dell'individuazione del diritto nazionale applicabile. L'alternativa si pone tra il diritto italiano e quello [REDACTED].

Al riguardo, il sistema giuridico di riferimento, attesa la natura della controversia, è quello dettato dalla nostra legge di diritto internazionale privato (l. n. 218 del 1995).

Le norme che devono essere esaminate sono :

l'art. 24 che regola i diritti della personalità, tra i quali è senz'altro da includere il diritto al nome; l'art. 31 che regola la separazione e lo scioglimento del matrimonio;

l'art. 2 che stabilisce la prevalenza delle convenzioni internazionali sulle disposizioni della legge n. 218 del 1995.

L'art. 24 contiene due regole : la prima stabilisce in via generale che l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità (tra i quali incontestatamente s'iscrive il diritto al nome come elemento costitutivo dell'identità personale) sono regolati dalla legge nazionale del soggetto. La seconda che limita l'applicazione generale del principio precisando che se i diritti in questione derivano da un rapporto di famiglia si applica la legge regolatrice del rapporto.

L'art. 31, primo comma, indica criteri gradati al fine d'individuare la legge applicabile. In primo luogo stabilisce che si applica la legge comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o scioglimento. In mancanza quella dello Stato nel quale si è consumata in prevalenza la vita matrimoniale.

I criteri del secondo comma non sono applicabili nella specie.

Com'è agevole verificare, sia applicando i criteri di collegamento contenuti nell'art. 24 che nell'art. 31, il rinvio alla legge applicabile conduce al sistema normativo italiano. Ai sensi dell'art. 24 perché occorre assumere come criterio di collegamento quello che regola il rapporto

coniugale al momento del suo scioglimento; ai sensi dell'art. 31 per la ragione che la separazione ed il divorzio sono intervenuti in Italia. Le norme astrattamente applicabili, in virtù del predetto rinvio sono gli artt. 143 bis del codice civile e l'art. 5, commi 2,3,4, della l. n. 898 del 1970 che prevedono il diritto della moglie ad aggiungere il cognome del marito e conservarlo nello stato vedovile e dopo il divorzio la facoltà di conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse meritevole di tutela.

Tuttavia il sistema normativo di riferimento che regola la fattispecie dedotta in giudizio comprende anche la Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi del 5 settembre 1980, ^{resa esecutiva} ratificata dall'Italia con la legge 19 novembre 1984 n. 950 ed entrata in vigore il 1/1/1990. Come stabilito nel citato art. 2 della l. n. 218 del 1995, la Convenzione prevale sulle norme di diritto internazionale privato che conducono all'individuazione della legge applicabile in ordine alla titolarità e all'esercizio del diritto al nome.

Si tratta, pertanto, di stabilire se il sistema di regole da applicare sia quello enucleabile dagli artt. 143 bis cod. civ. e 5, commi 2,3,4, l. n. 898 del 1970, cui astrattamente rinviano gli artt. 24 e 31 della l. n. 281

del 1995 o quello desumibile dai criteri di collegamento individuati dalla Convenzione di Monaco.

Al riguardo deve evidenziarsi che la fattispecie dedotta nel presente giudizio attiene al diritto al nome in quanto diritto della persona ed attributo preminente dell'identità individuale. Così qualificata la situazione soggettiva azionata in giudizio deve rilevarsi che nella specie si tratta di un requisito identificativo esclusivo, dal momento che il cognome [REDACTED] è stato sostituito, con il consenso del coniuge, a quello originario così costituendo l'unico cognome della controricorrente.

Nel nostro sistema interno di diritto di famiglia, il cognome del marito può costituire, in presenza delle condizioni previste dalle norme che lo disciplinano, un'integrazione dell'insieme dei segni identificativi che compongono complessivamente il nome (come già rilevato comprensivo anche del cognome o dei cognomi). Tale evenienza è del tutto diversa da quella caratterizzata da un unico cognome che si chiede di conservare in funzione dell'esercizio del diritto alla continuità dei caratteri distintivi della propria identità personale, altrimenti radicalmente mutata. Nell'ipotesi, unica regolata dal nostro diritto di famiglia, invece, il cognome del marito costituisce un elemento integrativo ma non sostitutivo del cognome. Ne consegue che la sua eliminazione non determina



alcuna soluzione di continuità in ordine alla prevalenza dei segni distintivi che compongono il nome, permanendo il prenome ed il cognome assunto con la nascita.

Ne deriva l'inapplicabilità delle norme da ultimo esaminate alla fattispecie dedotta nel presente giudizio e la necessità di verificare alla luce della Convenzione di Monaco quale sia la legge applicabile, dal momento che le norme convenzionali costituiscono nella specie il sistema di diritto internazionale privato di riferimento.


Deve rilevarsi preliminarmente che la Convenzione di Monaco vincola gli Stati contraenti anche se la legge applicabile appartenga ad uno Stato non contraente, come la [REDACTED]. Secondo l'art. 2 infatti la legge indicata dalla Convenzione viene applicata anche se si tratta della legge di uno Stato non contraente.

Secondo l'art. 1 della Convenzione i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui il titolare è cittadino. Le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi, ovvero i rapporti di famiglia che li determinano sono valutati alla luce della legge dello Stato della cittadinanza. Tale regola è opposta a quella contenuta nell'art. 24 della l. n. 218 del 1995 secondo il quale i diritti della personalità che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile al rapporto. Secondo la Convenzione di Monaco, invece, le

cd. questioni preliminari cioè i rapporti da cui dipende l'attribuzione del nome e del cognome sono soggette alla stessa legge che regola la attribuzione del nome. Perciò se un determinato nome viene acquisito per ragioni familiari come nel caso di specie, la legge applicabile è sempre quella dello Stato di cui il soggetto è cittadino.

L'art. 4 della Convenzione stabilisce come norma di chiusura che l'applicazione della legge indicata dalla Convenzione può essere esclusa solo se palesemente incompatibile con l'ordine pubblico.

Non è contestato che la controricorrente sia cittadina [REDACTED]. Tale status viene riferito a pag. 12 della sentenza impugnata e non risulta posto in dubbio. Peraltro, l'indicazione è espressamente contenuta anche nel controricorso. La legge applicabile al diritto alla conservazione del cognome da parte della [REDACTED] anche dopo il divorzio è, di conseguenza, la legge [REDACTED]. Ad essa conduce non soltanto la regola generale contenuta nel primo alinea dell'art. 1 ma anche quella che completa il primo comma, dal momento che anche se il diritto alla sostituzione del proprio cognome originario con quello del coniuge è sorto con il matrimonio e tale vincolo è cessato, è la legge dello Stato di cui si è cittadini che deve essere utilizzata come parametro normativo per verificare



l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto azionato.

Nella specie, pertanto, non rileva che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (quella italiana) dal momento che il rinvio contenuto nell'art. 1 della Convenzione conduce univocamente al sistema di diritto familiare dell'ordinamento [redacted] in quanto secondo la norma convenzionale non incide sull'individuazione della legge applicabile (esclusivamente ancorata sul criterio della cittadinanza) la diversità del complesso di norme che ha regolato lo scioglimento del vincolo.

Come espressamente riferito nella sentenza impugnata, senza alcuna confutazione da parte del ricorrente, dal momento che la generica censura sul richiamo alla legge [redacted] è stata ritenuta inammissibile, la predetta legge [redacted] consente al coniuge divorziato la facoltà unilaterale al mantenimento del cognome del marito sostituito al proprio originario al momento del matrimonio. La norma che, nell'operazione di bilanciamento dei diritti contrapposti, privilegia il diritto alla continuità del segno distintivo costituito dal cognome rispetto a quello configurabile come recisione di ogni legame o elemento di continuità con la relazione coniugale cessata, non appare incompatibile con i nostri principi di ordine pubblico, operando un'opzione non



ingiustificata anche alla luce della declinazione costituzionale dei diritti della persona.

La conservazione del cognome assunto in via esclusiva con il matrimonio costituisce, infine anche la soluzione più coerente con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia^{UE} nelle sentenze Grunking Paul e Garcia Avello dal momento che consente la circolazione entro il territorio dell'Unione Europea senza difformità inerenti all'identificazione personale.

Infine la legge [redacted] sarebbe applicabile anche nell'ipotesi di plurima cittadinanza ([redacted] e [redacted] nella specie). La Convenzione di Monaco non regola direttamente tale ipotesi ma deve ritenersi alla luce dell'art. 19 della l. n. 218 del 1995, che, tra diverse cittadinanze diverse da quella italiana, debba prevalere la legge dello Stato con il quale la persona presenta il collegamento più stretto, ovvero quello [redacted] nel quale non solo si è celebrato il matrimonio ma è anche nato il minore e si è consumata gran parte della vita coniugale, secondo quanto riferito nel controricorso, senza contestazioni, laddove la [redacted] appare soltanto il paese di origine della [redacted].

In conclusione il ricorso deve essere respinto. La novità della questione trattata impone la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente procedimento.

Sussistono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2015.



Il presidente


(Dr. Salvatore Di Palma)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Di Palma".

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Acierno".



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arnaldo Casano".